

CORSO di Formazione per Dirigenti FIPE Friuli Venezia Giulia Cervignano del Friuli 18 maggio 2014



Ordinamento e

Legislazione Sportiva Nazionale

Barbone Michele Vice Presidente Vicario FIPE
Presidente Onorario Coni Puglia



Introduzione al Corso

"La Formazione nello Sport"



In Italia come nella maggior parte degli altri paesi europei, esistono quattro agenzie di base per la formazione delle professioni nello sport:

- Gli ISEF(fino alla primavera 2002) e le UNIVERSITA' a partire dall'anno accademico 1999-2000;
- Il CONI con le sue strutture centrali e periferiche di formazione e le Organizzazioni sportive riconosciute dal CONI: le FSN, le DSA e gli EPS;
- Gli enti locali;
- Le organizzazioni professionali.



Lo statuto del CONI approvato dal C.N. del CONI il 23.3.2004 e approvato con

DM 23 giugno 2004,

all'art.3, comma 4 bis, afferma:

Il Coni, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e di aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonchè le attività di ricerca applicata allo sport.




LA FORMAZIONE NELLA "mission" DEL CONI

OBIETTIVO

Promuovere

dirigenti sportivi





RAPPORTI CONI - EPS

La deliberazione del C.N. CONI n. 1427 del 17.12.2010 ha approvato il Regolamento "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva".

Il Regolamento si compone di 4 titoli:

- Titolo I- Ordinamento degli EPS, articoli 1 -2;
- Titolo II- Riconoscimento ai fini sportivi, articoli 3-14;
- TitoloIII- Determinazione e concessione contributi, articoli 15-23;
- Titolo IV-Disposizioni transitorie e finali, articoli 24-26



Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

Art.2, Attività- lettera b): gli EPS, riconosciuti a livello nazionale, promuovono corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; giudici di gara e altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle hanno valore nell'ambito associativo iniziative dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.



"IL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO "

I numeri dello sport

Barbone Michele - Vice presidente vicario FIPE

Presidente Onorario CONI Puglia



LA PRATICA SPORTIVA

SITUAZIONE al 2012 dati CONI - ISTAT

Popolazione di 58.557.000 con + di 3 anni 18.368.000 PRATICA SPORTIVA

31,1%

17.157.000ATTIVITA' FISICA


29,7%

23.032000 SEDENTARI

39,2 %




La pratica sportiva negli ultimi 10 anni








La pratica sportiva 2010 per fasce d'età






La pratica sportiva 2010 per sesso e fasce d'età





L'evoluzione della pratica sportiva giovanile





Società e Associazioni Sportive

FSN

DSA

69.255


5.311

EPS

circa 30.000



Iniziative poste in essere dalle Associazioni Sportive sul territorio



Fonte: Censis Servizi ,2008



Rapporto Sport e Società - CENSIS 11 novembre 2008

 Categoria 	punti d'offerta	n.abitanti
• AS, SS, O1	95.000	631
 Tabaccai 	73.000	808
• Bar	62.629	942
 Scuole 	55.593	1.061
 Panetterie 	48.743	1.210
 Ristoranti 	45.000	1.311
 Alberghi 	33.480	1.762
 Sportelli ba 	ncari 31.569	1.869



Operatori Sportivi

Operatori FSN

959.061

Operatori DSA

37.168

Operatori EPS

circa **300.000**



Da Volontario a Manager

Il vecchio modello di gestione della società sportiva, legato al puro volontariato (che rimane una delle due colonne portanti dello sport italiano), oggi si rivela non più adeguato alle mutate esigenze dello sport, troppo spesso retto da dirigenti in balia di se stessi che rischiano in proprio ed in solido.

La formazione, l'aggiornamento, una più ampia professionalità, costituiscono la base indispensabile per la gestione di un sodalizio sportivo, per la gestione di un impianto sportivo, per il successo di un evento sportivo.



II Dirigente Sportivo

Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave:

- Deve essere un leader, deve cioè saper raggiungere i risultati attraverso gli altri;
- È il protagonista delle scelte organizzative e tecniche;
- Deve saper gestire il bilancio;
- Deve applicare le normative fiscali;
- Deve creare un piano di marketing;
- Deve fare pianificazione e sviluppo;
- Deve reclutare e motivare i collaboratori;
- Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli sponsor;
- Deve conoscere le leggi e i regolamenti;
- Deve promuovere l'attività;
- Deve organizzare manifestazioni;
- Deve curare i servizi;
- Deve stabilire e mantenere relazioni con l'esterno ed in particolare con le istituzioni.




IL DIRIGENTE SPORTIVO

Il dirigente sportivo (che si può definire manager sportivo) deve saper leggere in modo articolato l'ambiente esterno ed interno ad una organizzazione, utilizzando un quadro di riferimento ben poggiato su validi riferimenti...... anche di natura teorica.



I PUBBLICI DI RIFERIMENTO DI UNA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA





Tecnici sportivi

(Istruttori e ufficiali di gara)

Anche per questi operatore sportivi non è più sufficiente essere preparato tecnicamente nella propria disciplina sportiva, ma gli necessita una conoscenza di altre competenze, quali:

- Ordinamento Sportivo;
- Metodologia dell'allenamento;
- Metodologia dell'insegnamento;
- Psicologia dello sport;
- Etica dello Sport; ecc.
- Comunicazioni interpersonali, ecc.



I VOLONTARI

- Nel nostro Paese abbiamo una forte presenza di volontariato in diversi ambiti. Il 56 % del totale svolge il proprio impegno come dirigente sportivo nelle Società sportive o nella rete territoriale del sistema sportivo.
- Essere volontario in un grande evento sportivo è una conquista, un'affermazione personale, un modo per vivere direttamente un avvenimento unico. A Torino 25.000 persone, di ogni età, ma oltre 60.000 domande.



Lo Sport in ITALIA


Per quanto riguarda gli operatori volontari: esiste un esercito di 1.300.000 operatori sportivi che dedicano in un anno 200 milioni di ore di lavoro al volontariato e che intendono lo sport uno tra i più importanti fenomeni della vita sociale dei nostri tempi;

Per quanto riguarda l'associazionismo sportivo:

Esistono circa 100.000 Associazioni e Società Sportive.



Spazi di attività sportiva: andamento dal 1989 al 2003 (valori assoluti e variazioni percentuali)





IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone d'Italia e per 100.000 abitanti

	Impianti Sportivi elementari	% per 100.000 abitanti
ITALIA	148.800	264
NORD-OVEST	52.330	354
NORD-EST	37.200	352
CENTRO	29.080	271
SUD E ISOLE	30.280	150



INUMERI

- 45 Federazioni Sportive Nazionali;
- 19 Discipline Sportive Associate;
- 15 Enti di Promozione Sportiva;
- 20 Associazioni Benemerite.



I Numeri della FIPE

al 31.12.2012 al 31.12.2013

Società Sportive affiliate	526	515
Totale Tesserati	39.001	39.784
Dirigenti tesserati	2.620	2.555
Tecnici tesserati	4.928	5.407
Ufficiali di gara	154	167
Atleti	31 299	31,655





come:

- regola di vita;
- reale momento di aggregazione sociale;
- strumento per una migliore qualità della vita;
- crescita, emancipazione ed attività sociale;
- diritto civile per tutti i cittadini;
- dovere per le istituzioni



CARTA EUROPEA DELLO SPORT – Rodi 1992

Art.2, comma I - Definizione di sport :

"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".





Lo Sport è un diritto Europeo

Lo sport ha sempre avuto riflessi decisivi sull'intera comunità e quindi a maggior ragione si inserisce nei problemi della gioventù, oggi in particolare evidenza nella vita dei Paesi.

La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità.

Per questo <u>la Carta Europea dello Sport per Tutti</u> adottata dal Consiglio d'Europa nel lontano 1975, afferma (articolo 1) che <u>chiunque ha il diritto di praticare lo sport,</u> (articolo 2) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.



Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

- Modifica il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992 e il Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957;
- Al punto 123) la rubrica diventa:
 - "Istruzione, Formazione Professionale, Gioventù e Sport "



Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

Con tale collocazione del termine sport, si vuole significare la preminente funzione sociale che il legislatore europeo ha inteso riconoscere allo sport, considerandolo, al dell'istruzione e della formazione professionale, momento ed elemento fondamentale per la equilibrata crescita psico – fisica di ciascun individuo.



Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

Con il riconoscimento della specificità dello sport è stata ammessa in sede europea la funzione sociale dello sport e quindi una attività sportiva non più assimilabile, sic et simpliciter, alla stregua di una qualsiasi attività economica e, come tale, essere incondizionatamente assoggettata alle comuni regole mercato previste dalle norme comunitarie.



Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

- In Italia è stato ratificato dalla
 "Legge 2 agosto 2008, n. 130 ",
 pubblicata sul supplemento n. 188/L della
 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 185
 dell' 8 agosto 2008;
- Entrata in vigore dal 9 agosto, così come disposto dall'articolo 3 della stessa legge 130/2008.



ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE



C.I.O.

(Comitato Olimpico Internazionale)

- Ha sede a LOSANNA;
- Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de Coubertin, con l'intento di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche;
- E' un organismo permanente;
- Si è formato e si rinnova attraverso l'elezione di personalità qualificate, residenti in Paesi dotati di un Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto.



GLI OBIETTIVI DEL C.I.O

- Assicurare la regolare celebrazione dei <u>Giochi Olimpici</u> durante i quali ogni atleta individualmente e ogni squadra sono messi a confronto con altri atleti piuttosto che con altre nazioni;
- Garantire il rispetto del fair-play, la partecipazione delle donne, la tutela della salute e la protezione dell'ambiente, nonché il rispetto dei valori etici;
- Attivarsi contro ogni tipo di discriminazione così come la pratica del doping;
- Opporsi agli abusi politici e commerciali nello sport;
- Incoraggiare la pratica dello sport a tutti i livelli.



C.O.N.I.

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

- 1907 fu fondato in Italia un <u>Comitato per le</u> <u>Olimpiadi</u> con l'intento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;
- 1942 Viene varata la legge n.426 "
 istitutiva del CONI, che viene definita " la
 Costituzione dello Sport";
- 1999 Viene riordinato il CONI con il D. Lgs. 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Melandri.
- 2004 Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del D.Lgs.242/99.



Legge 16.2.1942, n. 426 (Legge istitutiva del CONI)

Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

- 1. **provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
- 2. coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;
- **3.** ha il potere di <u>sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni</u> che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
- 4. <u>appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi</u> e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità



DPR 28 marzo 1986, n. 157

(Norme di attuazione della legge istitutiva 426/1942)

Art.32, comma 1 — Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato;



DPR 28 marzo 1986, n. 157

(Norme di attuazione della legge istitutiva 426/1942)

Art.32, comma 2 – Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI, o, per delega dalla Giunta Esecutiva, rispettivamente, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite.



D.Lgs. 23 7 1999, n. 242

(Riordino del CONI a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59)

Articoli 1-2 (Natura giuridica e compiti del CONI)

E' confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vengono ribaditi i compiti del CONI: <u>organizzazione e potenziamento</u> dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della masima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. (Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni).

E' previsto, inoltre, che il CONI curi, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, <u>l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.</u>



D.Lgs.23 luglio 1999, n.242

Art.5 " Compiti del Consiglio Nazionale CONI"

- comma 2, lett.c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSN, delle Società ed Associazioni Sportive, degli EPS, delle AB e di altre Discipline Sportive Associate al Coni e alle Federazioni.



D.Lgs. 23.7.1999, n. 242

(Riordino del CONI a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59)

Da sottolineare un merito del decreto 242/1999: quello di aver inserito negli organi di gestione di Federazioni e Coni, anche Atleti e Tecnici.



D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15

(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l'Ordinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Centralità del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale in quanto Confederazione delle FSN e delle DSA;

Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;




D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Da sottolineare un ulteriore merito del decreto 15/2004: quello di aver inserito negli organi di gestione del Coni, sia a livello centrale che a livello territoriale, rappresentanti di EPS e di DSA.



ORGANIGRAMMA





STATUTO DEL CONI

Adottato dal C.N. del 23 marzo 2004 approvato con D.M. 23 giugno 2004

Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

Il CONI, regolato dal D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.



LO STATUTO DEL CONI

IL CONI:

- Promuove la massima diffusione della pratica sportiva;
- Promuove e tutela lo sport giovanile;
- Previene e reprime l'uso di sostanze....(doping);
- Previene e reprime la violenza nello sport e tutte le forme di discriminazione;
- Gestisce attività connesse strumentali all'organizzazione e finanziamento dello sport



STATUTO DEL CONI

(Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004)

La <u>Camera di Conciliazione ed Arbitrato</u> del CONI ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che nanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping

Giudice di ultima istanza in materia di doping

Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il giudice di ultima istanza con funzioni concernenti il doping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono il deferimento al giudice di cui al comma precedente, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme dello Statuto.



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 26 febbraio 2008 e approvato con DM 7 aprile 2008

- Tribunale Nazionale Antidoping;
- Tribunale Nazionale di Arbitrato;
- Alta Corte di Giustizia;
- Codice di comportamento sportivo.



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 30 settembre 2011 e approvato con DM 10 novembre 2011

- Art.22" Nomina Commissari ad Acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di legge o delibere CONI;
- Art.35 Spostamento della data di convocazione del Consiglio Nazionale del CONI per la elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale in caso di candidatura di una città italiana per l'organizzazione di una successiva edizione dei giochi olimpici.



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 30 novembre 2011 e approvato con DM 10 maggio 2012

Artt.6-7-14-15-16-17-18-19-34 bis-35 relative all'Organizzazione Territoriale del CONI;



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 2 .2.2012 e approvato con DM 10 maggio 2012

Modifiche apportate all'art.12 bis(Alta Corte di Giustizia Sportiva) e all'art.12 ter (Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport).



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 3.7.2012 e approvato con DM 17 settembre 2012

Modifiche apportate all'art.35, comma 2 relativo alla data di espletamento dell'elezione del presidente e della giunta nazionale Coni.

Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI

nella riunione del C.N. del CONI del 19.12.2013

In materia di Giustizia Sportiva

Agli artt. 12, 12 bis, 12 ter e 13 ter



- Art.12 Istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport;
- Art.12 bis Il Collegio di Garanzia dello Sport;
- Art.12 ter Procura Generale dello Sport;
- Art.13 ter Commissione di tutela degli organi di giustizia, di controllo e dell'etica sportiva



Principi Fondamentali de gli Statuti delle FSN e delle DSA

- Delibera del C.N. CONI n. 1391 del 10 marzo 2011;
- Delibera del C.N. CONI n. 1452 del 30 novembre 2011;
- Delibera del C.N. CONI n. 1458 del 2 febbraio 2012



Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA

(del.1458 02.02.2012)

- 1. Principio comunitario;
- 2. Principio di legalità;
- 3. Principio di separazione dei poteri;
- 4. Principio di democrazia interna a base collettiva;
- 5. Principio di democrazia interna a base personale;
- 6. Principio assembleare;



- 7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali;
- 8 Principio di decadenza degli organi federali;
- 9. Principio di territorialità;
- 10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società ed associazioni sportive;
- 11. Principio di trasparenza;
- 12. Principio di libera prestazione delle attività sportive;
- 13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche;



- 14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità;
- 15. Principio di giustizia sportiva;
- 16. Principio di etica sportiva.



Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva

- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1262 del 30 aprile 2004;
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1401 del 16 dicembre 2009;
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI
- N. 1411 del 19 maggio 2010;



Principi Fondamentali degli Statuti

degli Enti di Promozione Sportiva

(del. 1411 del 19 maggio 2010)

- 1. Principi generali;
- 2. Organi centrali e strutture territoriali;
- 3. Attribuzione del diritto di voto;
- · 4. Congressi elettivi;
- 5. Dei Congressi straordinari;
- 6. Approvazione dei bilanci;
- 7. Deleghe tra Associazioni e Società Sportive;



- 8. Degli Organi dell'Ente;
- 9. Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo all'altro;
- 10. Incompatibilità delle cariche;
- 11. Della decadenza degli organi;
- 12. dell'integrazione degli organi elettivi;
- 13. Principi di giustizia;
- 14.Tesseramento



Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.



- Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
- Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.



Discipline Sportive Associate

- Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all'apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:
- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.



Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.



Discipline Sportive Associate

- FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
- FIBiS Federazione Italiana Biliardo Sportivo
- FISB Federazione Italiana Sport Bowling
- FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge
- FCrl Federazione Cricket Italiana
- FID Federazione Italiana Dama
- FIGEST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
- FISO Federazione Italiana Sport Orientamento
- FIPT Federazione Italiana Palla Tamburello
- FIPAP Federazione Italiana Pallapugno
- FSI Federazione Scacchistica Italiana
- FICSF Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
- FIWuK Federazione Italiana Wushu-Kung Fu
- FIKB Federazione Italiana Kickboxing
- FITw Federazione Italana Twirling
- FITETREC-ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante
- FITDS- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo
- FIRaft Federazione Italiana Rafting
- FIDAF- Federazione Italiana di American Football



Enti di Promozione Sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale, che hanno istituzionale la promozione organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.



Enti di Promozione Sportiva

- A.C.S.I. Associazione di cultura, sport e tempo libero
- A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
- C.N.S.Libertas Centro Nazionale Sportivo Libertas
- C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale
- C.U.S.I. Centro Universitario Sportivo Italiano
- MSP Italia Movimento Sportivo Azzurro Italia
- U.S.ACLI Unione Sportiva ACLI
- A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport
- C.S.A.IN Centri Sportivi Aziendali Industriali
- C.S.I. Centro Sportivo Italiano
- E.N.D.A.S. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
- P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane
- U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per Tutti
- A.S.C. Associazioni Sportive Confindustria
- O.P.E.S. Organizzazione per l'educazione allo sport



RAPPORTI CONI - EPS

La deliberazione del C.N. CONI n. 1427 del 17.12.2010 ha approvato il Regolamento "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva".

Il Regolamento si compone di 4 titoli:

- Titolo I- Ordinamento degli EPS, articoli 1 -2;
- Titolo II- Riconoscimento ai fini sportivi, articoli 3-14;
- TitoloIII- Determinazione e concessione contributi, articoli 15-23;
- Titolo IV-Disposizioni transitorie e finali, articoli 24-26



Associazioni Benemerite

Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite.

- A.M.O.V.A. Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico
- A.N.A.O.A.I. Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia
- A.N.P.S.C. Associazione Nazionale Promozione Sportiva Comunità
- A.O.N.I. Associazione Olimpica Nazionale Italiana
- A.Pe.C Associazione Pensionati Coni



Associazioni Benemerite

- CONAPEFS Collegio Nazionale Prof. Educazione Fisica e Sportiva
- C.I.S.C.D. Comitato Italiano Sport Contro Droga
- C.N.I.F.S. Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play
- F.I.E.F.S. Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport
- U.S.S.I. Unione Italiana Stampa Sportiva
- U.I.C.O.S. Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
- A.N.S.M.E.S. Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo
- F.I.S.I.A.E. Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative
- S.C.A.I.S. Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva
- S.O.I. Special Olympics Italia
- U.N.A.S.C.I. Unione Nazionale Associazioi Sportive Centenarie d'Italia
- C.E.S.E.F.A.S. Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva
- ACES- Associazione Capitale Europea dello Sport;



Associazioni e Società Sportive

Le Società e le Associazioni Sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004. Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.



LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128

Articolo 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

- 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti <u>le associazioni sportive dilettantistiche</u> si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in <u>società di capitali senza fine di lucro.</u>
- 2. agevolazioni fiscali
- 3. agevolazioni fiscali
- 4. Il **CONI**, **le FSN e gli EPS** riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del **4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.28, secondo comma, del DPR 29.9.1973, n. 600.
- 5. agevolazioni fiscali......
- 6. agevolazioni fiscali.......

- 7. All'art. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole "organizzazioni non lucrative di attività sociale (**ONLUS**)" sono inserite le seguenti "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
- 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n.917.
- 9. agevolazioni fiscali
- 10. agevolazioni fiscali
- 11. agevolazioni fiscali
- 11.bis (inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 legge finanziaria 2005) "Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da ritenersi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".



- 12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
- 13. Il Fondo è disciplinato con <u>apposito regolamento</u> adottato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali previa deliberazione del CN del CONI.
- **14.** Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo.
- 15. La garanzia presentata dal Fondo è di natura sussidiaria.....
- **16.** La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal......



- 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale <u>la finalità</u> sportiva e la ragione o la denominazione sociale <u>dilettantistica</u> e possono assumere una delle seguenti forme
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;



- 18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;



- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazioni di rendiconti economicofinanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione:
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.



- 18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- 18 ter. Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.



19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22)

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del DPR 917/1986.



- 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
- 25. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.



26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, <u>devono</u> essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Legge di conversione 8.8.2002,n.178, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Art. 7

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

- 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
- 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.



Perché il Registro?

- Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242
- Stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate



- II Registro
- è pubblicato sul sito del CONI <u>www.coni.it</u>
- è distinto in tre sezioni:
 - associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
 - associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
 - società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative
- è articolato in due parti:
 - generale accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l'indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l'associazione/società è affiliata



analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell'Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione




- La validità dell'iscrizione è annuale e coincide con quella dell'affiliazione.
- Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi.



L'iscrizione al Registro è necessaria

per poter usufruire delle agevolazioni fiscali







Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritte al Registro associazioni/società sportive dilettantistiche che svolgono l'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, prevedono l'obbligo conformarsi alle norme e direttive del CONI e della FSN/DSA/EPS cui sono affiliate



Come iscriversi al Registro

L'iscrizione avviene attraverso il web.



La responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel modulo d'iscrizione on line (documento telematico) è della associazione/società che se ne fa carico con la sottoscrizione di una sorta di autocertificazione (documento cartaceo) presentata ai Comitati Provinciali territorialmente competenti.



Rinnovo dell'iscrizione

- Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, l'associazione/società sportiva è posta in "attesa".
- La <u>riaffiliazione</u> della società/associazione sportiva alla FSN/DSA/EPS comporterà l'automatica iscrizione al Registro per l'anno in corso qualora non siano intervenuti modifiche al Database.



Alcune leggi nazionali interessanti lo sport



LEGGE 8.8.2002, N. 178

(di conversione del D.L. 8.7.2002, n. 138)

Articolo 4 (Unificazione delle competenze in materia di Giochi)

(In data 6.11.202 è stato sottoscritto) Un disciplinare di Concessione per la gestione dei Giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive tra CONI e Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato prevede il versamento di una somma fissa annuale da destinare alle attività istituzionali di CONI (FSN, DSA, EPS e Territorio). E' stato previsto, inoltre il versamento di somme aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le necessità finanziarie del CONI.

Articolo 8 (Riassetto del CONI)

L'Ente pubblico CONI si articola negli Organi, anche periferici, previsti dal D.Lgs. 242/1999. Per l'espletamento dei compiti si avvale della società per azioni denominata **CONI Servizi S.p.a.** che quindi effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi Spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.



D.P.R. 24 7 1977, N. 616

(Delega di funzioni amministrative) (decentramento regionale)

Articolo 56

Le funzioni amministrative relative alla materia " turismo ed industria alberghiera......
Omissis......

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza ecnica del CONI;

Omissis.....

Articolo 60

(Attribuzioni ai Comuni)

Sono attirbuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a)	promozione	di attività	<u>ricreative e</u>	<u>sportive</u> :
a)	promozione	ai attivita	ricreative e	e sporti

Omissis.....



LEGGE COSTITUZIONALE 18.10.2001, N. 3

(di modifica al Titolo V della parte II della Costituzione)

L'articolo 3, comma 1 sostituisce l'art.117 della Costituzione con il seguente:

" La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

-
- omissis.....
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
-

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- rapporti internazionali;
- omissis.....
- ordinamento sportivo;

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato



IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA



STATUTO DEL CONI

(Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004)

La <u>Camera di Conciliazione ed Arbitrato</u> del CONI ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping

Giudice di ultima istanza in materia di doping

Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il giudice di ultima istanza con funzioni concernenti il doping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono il deferimento al giudice di cui al comma precedente, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme dello Statuto.



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI

nella riunione del C.N. del CONI del 26 febbraio 2008 e approvato con DM 7 aprile 2008

- Tribunale Nazionale Antidoping;
- Tribunale Nazionale di Arbitrato;
- Alta Corte di Giustizia;
- Codice di comportamento sportivo.



CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Articolo 13 bis

Il Codice di Comportamento Sportivo definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB.

Il Codice è approvato dal CN del Coni su proposta della GN, sentito il Garante del Codice di Comportamento.



Decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con modificazione, nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280 recante "Disposizioni urgenti in materia di Giustizia Sportiva"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.243 Del 18 ottobre 2004



Si compone di 3 articoli e riveste particolare rilevanza in quanto contiene affermazioni di principio che riconoscono e garantiscono l'autonomia dell'ordinamento sportivo definendo i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica



Articolo 1, comma 1, legge 280/2003

"La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale".



Articolo 1, comma 2, legge 280/2003

l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.



Per la prima volta viene pertanto sancito da parte del legislatore statale un principio finora affermato soltanto dalla dottrina e, in alcune occasioni, dalla giurisprudenza e che soltanto indirettamente o implicitamente era desumibile dai contesti normativi vigenti.



Articolo 3, comma 1, legge 280/2003

Viene stabilito che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia che abbia ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo



Articolo 3, comma 2, legge 280/2003

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 49 del 7.2.2011

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio sulla legge 280/2003.

Il giudice amministrativo non può annullare la decisione assunta dagli organi della giustizia sportiva.



Nelle materie dalla legge espressamente giustizia sportiva, il riservate alla giudice amministrativo esclusivamente condannare Federazione o il CONI al risarcimento del danno, <u>ma non ha il potere di</u> annullare la relativa decisione degli organi di giustizia sportiva.





C.C.S.

L'Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione <u>del 26 febbraio 2008</u> ed approvato con DM 7.4.2008, ha previsto il Codice di Comportamento Sportivo.

Lo stesso CN con delibera 1270 del <u>15 luglio</u> <u>2008</u>, ha approvato i Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo, rivisti successivamente nella riunione del CN del <u>2</u> febbraio 2012 e del 30 ottobre 2012.



Principi Fondamentali del CCS

- Premessa:
- II CCS specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle FSN,delle DSA, degli EPS e delle AB.
- Tutti i tesserati degli Organismi riconosciuti dal CONI, comprese quelle di socio delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del CCS.
- L'ignoranza del CCS non può essere invocata a nessun effetto.



C.C.S.

L'Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione <u>del 26 febbraio 2008</u> ed approvato con DM 7.4.2008, ha previsto il Codice di Comportamento Sportivo.

Lo stesso CN con delibera 1270 del <u>15 luglio</u> <u>2008</u>, ha approvato i Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo, rivisti successivamente nella riunione del CN del <u>2</u> febbraio 2012 e del 30 ottobre 2012.



1.Osservanza della disciplina sportiva

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza.
- Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.



2. Principi di lealtà

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- Gli stessi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.



3.Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive



4.Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
- Devono anche astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.



5. Principi di non violenza

- Devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
- Non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che determino o incitino alla violenza.



6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica e territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.



7.Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.



8. Dovere di riservatezza

- Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia dell'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
- Non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute



9. Principio di imparzialità

- Devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
- Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di danaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.



10.Prevenzione dei conflitti di interessi

- Sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
- E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.



11.Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi, anche rappresentativi delle società, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.



12.Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento sportivo e con gli organi di giustizia sportiva ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competente dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.



Disposizione finale

Le FSN, <u>ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società</u>, le DSA, gli EPS e le AB integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti al proprio specifico ambito di attività.



- E' stato anche approvato dal CN del CONI il Regolamento del "Garante del Codice di Comportamento ", composto da 9 articoli che disciplina tutte le procedure inerenti l'applicazione dello stesso CCS.
- L'art.9 sancisce che la disciplina prevista dal Regolamento del Garante si applica alle FSN, alle DSA, agli EPS e alle AB.



Legislazione sportiva in

materia di Sanità



Legge 26 ottobre 1971, n. 1099

(Tutela sanitaria delle attività sportive)

Art.1 – La tutela sanitaria delle attività sportive <u>spetta alle regioni</u> che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità con il concorso delle regioni stesse.



D.M. Sanità 18 febbraio 1982

(Norme sulla tutela Sanitaria della attività sportiva agonistica)

Art.1 – Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi finali



D.M. Sanità 18 febbraio 1982

(Norme sulla tutela Sanitaria della attività sportiva agonistica)

Art.5 – Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello prestabilito.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.



D.M. Sanità 28 febbraio 1983

(Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche)

- **Art.1** Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
 - a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;



- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federzioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.2.1982;
- c) Coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.



D.M. Sanità 28 febbraio 1983

(Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche)

Art.3 – La certificazione di cui al precedente art.2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art.23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.



Decreto-legge 13.9.2012, n.158

"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"

Articolo 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica



Art.7, decr.legge 158/2012

Comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministero della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee quida l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.



DM della Salute 24.4.2013

(GU n.169 del 20.7.2013)

Il Ministro della Salute, in accordo con il Ministro dello Sport ha firmato il DM "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita "



DM della salute 24.4.2013

Attività amatoriale (Art. 2)

Comma 1.

E' definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.



Attività amatoriale (Art. 2)

Coloro che praticano attività ludico-motoria organizzati autorizzati contesti e all'esercizio nel rispetto delle disposizioni vigenti, devono sottoporsi normative medici periodici ai certificazione attestante l'idoneità ludicomotoria secondo quanto nell'allegato A).



DM della salute 24.4.2013

- Attività Sportiva non Agonistica (Art. 3)
- Quella praticata dai seguenti soggetti:
- a. Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b. I partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- c. Le persone che svolgono attività organizzate dal CONI o da società affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI che non siano considerati atleti agonisti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, devono



Attività Sportiva non Agonistica

sottoporsi a un <u>controllo medico annuale che</u> <u>determina l'idoneità a tale pratica sportiva</u>. Tale certificazione viene rilasciata da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport.

La visita medica dovrà prevedere la misurazione della <u>pressione arteriosa</u> e un <u>elettrocardiogramma a riposo</u>.



rappresenta che, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3 questo decreto, il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, norme sulla tutela recante sanitaria dell'attività sportiva non agonistica ", è abrogato.



DM della salute 24.4.2013 (Articolo 5)

> Obbligo di presenza dei defibrillatori

Le società sportive dilettantistiche, di cui al comma 17 dell'art.90 della legge 289/2002 e quelle professionistiche, di cui alla legge 91/1981, dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6 mesi. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.



DM della salute 24.4.2013 (Articolo 5)

Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

<u>I corsi di formazione</u> sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.



DM della salute 24.4.2013

Campagna educativa per lo sport in sicurezza

Il DM prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri della Salute e dello Sport e il CONI promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.



Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69

(c.d. decreto del fare)

convertito con modificazioni nella

Legge 9 agosto 2013, n.98

Supplemento Ordinario n. 63/L

G U n.194 del 20 agosto 2013



Legge 98/2013, art.42 bis

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazioni per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11 del decreto-legge 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012 e dal decreto del Ministro della Salute 24/.4.2013



- Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica.
- Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti, necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.



Circolare Ministero della Salute

L'Ufficio legislativo del Ministero della Salute con nota dell'11 settembre 2013 in merito all'interpretazione dell'art.42 della legge 98/2013 ha specificato che anche i medici specialisti in medicina dello sport - oltre al medico o pediatra generale – possono rilasciare i certificati per l'attività sportiva non agonistica.



Legge 30 ottobre 2013, n. 125

Conversione in legge

del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101

(c.d. decreto precari)

G.U Serie Generale n. 255 del 30.10.2013



Comma 10 septies

Legge 30 ottobre 2013, n. 125

Il Comma 2 dell'art.42 bis del decretolegge(Balduzzi) 21.6.2013 convertito in legge 9.8.2013 è sostituito dal seguente:

I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'art.3 del decreto Balduzzi sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della FIMS – CONI.



- Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medicichirurghi e degli odontoiatri (FnomCeO) sentito il Consiglio superiore di sanità.
- Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



IL CONI E LA LOTTA AL DOPING





Aspetti negativi della natura umana si riflettono nella metafora sportiva

- · SLEALTÀ
- INGANNO
- TRUFFA





DOPING

Falsa le competizioni e quindi tradisce lo spirito olimpico e mette a rischio la salute degli atleti





I due aspetti del doping:

Organizzazione sportiva mondiale



La gente comune



Organizzazione sportiva mondiale

Livello di massima prestazione che ha le sue regole il cui rispetto consente agli atleti di coronare con la vittoria un percorso preparatorio pieno di sacrifici e privazioni, cioè atleti uguali in gara. L'uguaglianza consente

la determinazione del migliore.

Questi valori etici e morali sono posti in dubbio dal dilagare del doping.





Gente comune

Aspetto resosi importante a seguito della accertata diffusione nelle palestre.



SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 1099/1971 tutela sanitaria attività sportive;
- Legge 522/1995 ratifica Convenzione di Strasburgo
- •D.L. 242/1999 riordino CONI e affidamento azioni di prevenzione e repressione. Lotta al doping.
- Legge 376/2000 tutela sanitaria e lotta al doping
- Legge 280/2003 materia di giustizia sportiva
- Codice Mondiale Antidoping WADA
- Convenzione mondiale antidoping UNESCO



Legge 14 dicembre 2000, n.376

"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping "



Art.1 " Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di Doping ".

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare prestazioni agonistiche degli atleti.



Art.6" Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi".

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.



5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.

Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Art.9 " Disposizioni penali "

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente farmacologicamente attive......omissis.....al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.



2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.



- 3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
- a) Se dal fatto deriva un danno per la salute;
- b)Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
- c) Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di una associazione o di di un ente riconosciuti dal CONI.



- 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dell'esercizio della professione.
- 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.



Relazione annuale sull'attività delle strutture antidoping

Premessa

Antidoping (NADO) è l'Ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del **Programma Mondiale Antidoping WADA**, ivi comprese la pianificazione e l'organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.



Le strategie e l'azione di contrasto al fenomeno doping vengono concretamente attuate attraverso specifiche strutture dell'Ente, cui sono demandate rispettivamente:

- 1) le attività di pianificazione e distribuzione dei controlli (Comitato Controlli Antidoping);
- 2) la concessione delle esenzioni a fini terapeutici (Comitato Esenzione a Fini Terapeutici);
- 3) la gestione dei risultati e di indagine finalizzata all'accertamento delle violazioni della normativa antidoping (Ufficio Procura Antidoping);
- 4) le attività di giustizia sportiva, con la garanzia dell'equo dibattimento e la trasparenza dei provvedimenti disciplinari (Tribunale Nazionale Antidoping).



NSANORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali.

Ultima approvazione della Giunta Nazionale del CONI 11 giugno 2013



NSA Ambito di applicazione

Le NSA e gli Standard approvati dalla GN Coni costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva.

Gli atleti ed il loro Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o della loro partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di conoscere le NSA che si impegnano a rispettare quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.



NSA Ambito di applicazione

Le FSN, le DSA, gli EPS (fatte salve le specificità di seguito riportate), le Leghe, le Società, e tutti coloro che ricadano nella giurisdizione del CONI-NADO sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA e ad assistere e collaborare con il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.



NSA Specificità per gli EPS

- Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni delle NSA:
- Titolo I, Sezione I, artt. 1, 2 e 3;

Sezione II, artt.4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11;

Sezione III, artt.12, 13 e 14;

Sezione IV, art.15 commi 2 e 3;

Titolo II Sezione I artt. 17 e 18(ove applicabili), 19 comma 1, 20, 21;

Sezione II artt.22, 23, 24, 25, 26, 27;

Sezione III artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33

Sezione IV artt. 34, 36, 37, 38 comma 1, 41, 42;

Sezione3 V artt. 43, 44 e 45



Atto d'intesa

Ministero della Salute,
Ministero delle Politiche Giovanili
e le Attività Sportive,
il Presidente del CONI

5 settembre 2007



Concordano:

 di considerare le attività sportive agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui alla legge 376/2000.



• di considerare le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale (delegate dagli organismi sportivi internazionali) oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI, alla luce del D.L. 242/1999.



Dilettantismo e Professionismo

Protessionismo sportivo



Decreto Legislativo 23.7.1999, n. 242 art. 5 " Compiti del Consiglio Nazionale ",

- Omissis......
- d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
- Omissis



Statuto del CONI Art. 6" Consiglio Nazionale "

- Omissis.....
- d)stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e delle Discipline Sportive Associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;
- Omissis



Legge 23.3.1981, n. 91 Gazzetta Ufficiale 27.3.1981, n. 86

"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"

Composto da 19 articoli che vano dall' articolo 1 all'articolo 18 bis



Articolo 1 "Attività sportiva"

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.



Articolo 2 "Professionismo sportivo"

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle FSN, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.



Articolo 3 "Prestazione sportiva dell'atleta"

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.



Articolo 4 "Disciplina del lavoro subordinato sportivo"

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.



Articolo 4 "Disciplina del lavoro subordinato sportivo"

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.



Art. 7 "Tutela Sanitaria ".

Art. 8 "Assicurazione contro i rischi ".

Art. 9 "Trattamento pensionistico".



Articolo 10 "Costituzione e affiliazione"

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.



Articolo 15 "Trattamento tributario"

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.



REGISTRO SANZIONI DISCIPLINARI

Con Del.C.N. n.1412 del 19 maggio 2010, all'art.2 è stata prevista l'istituzione del <u>Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'</u>
Ordinamento Sportivo (RSD)



R.S.D.

E' il sistema informativo automatizzato che raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme dei dati relativi a:

- a) Decisioni definitive;
- b) Decisioni in materia di doping;
- c) L'attestazione relativa alla sottrazione del tesserato con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;
- d) Provvedimenti di clemenza, di revisione, revocazione e riabilitazione;



Finalità del R.S.D.

- Art.5, comma 3, lett.c) dello Statuto CONI vieta l'elettorato passivo a chiunque abbia riportato nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA e. degli EPS;
- Art.4 dello Statuto CONI prevede l'ineleggibilità per chiunque abbia subito una sanzione in seguito ad una violazione della normativa antidoping.



Finalità del R.S.D.


I principi fondamentali per la redazione degli Statuti delle FSN e delle DSA (Del. CN del 2.2.2012, n. 1458) e i principi per la redazione degli Statuti degli EPS (Del. CN del 19 maggio 2010, n. 1411), negano la possibilità di far parte dell'ordinamento sportivo per 10 anni a coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti.




Regolamento del R.S.D.


Art.7 "Comunicazioni al RSD" fissa:

✓ al comma1 che i soggetti obbligati (FSN, DSA, EPS, il TNA, l'Alta Corte, il TNAS) danno comunicazioni al CONI-RSD dei provvedimenti di loro competenza entro 5 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è passato in giudicato.





Il quadro europeo di riferimento per la formazione in Italia





II Sistema Nazionale delle Qualifiche

SNaQ

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 15 settembre 2009



SNaQ

Il Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecnici Sportivi intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli Operatori Sportivi, e in modo particolare per quanto attiene alla formazione dei tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).



SNaQ

Visto il notevole sviluppo che ha avuto il settore della formazione dei Tecnici, il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi intende anche costituire un riferimento per la formazione delle figure tecniche che operano nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva.